


TUTELA LEGALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

a cura del Dott. *Domenico Vicario*

Con la presente si mira a chiarire e pubblicizzare un importante strumento di tutela previsto per gli operatori della Polizia di Stato, rappresentato dalla tutela legale per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Com'è noto, la materia della tutela legale dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al personale della Polizia di Stato, si fonda su molteplici disposizioni normative, primarie e secondarie, disseminate in diversi settori dell'ordinamento giuridico e tutte ispirate al criterio comune della rimborsabilità delle spese legali.

In tale contesto, il sistema della tutela legale, adottando dei criteri schematici, può essere ricondotto a tre norme di peculiare rilevanza: *l'art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135* (disposizione di carattere generale), *l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152* (disposizione di carattere speciale) e, infine, *l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39* (sull'anticipazione delle spese legali).



ART. 18 DELLA LEGGE N. 135/1997

La legge n. 135/1997, disposizione a carattere generale che opera per tutti dipendenti statali, si fonda su tre presupposti applicativi: uno di carattere soggettivo e due di carattere oggettivo.

La condizione soggettiva richiede che i soggetti legittimati a proporre l'istanza di rimborso siano coloro che rivestano la qualifica soggettiva di dipendente e/o amministratore pubblico statale, con rapporto di servizio continuativo con la pubblica amministrazione.

La prima condizione oggettiva consiste nella conclusione dei giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa con decisioni che escludano ogni forma di responsabilità dei richiedenti il beneficio. Tale formula è stata interpretata in modo restrittivo, escludendo le declaratorie di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

L'altra condizione oggettiva, invece, impone che il fatto oggetto del giudizio si sia verificato durante l'espletamento del servizio, con uno stretto legame strumentale con l'adempimento dei doveri di ufficio. È previsto, inoltre, che le spese legali siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato (il c.d. parere di congruità).

ART. 32 DELLA LEGGE N. 152/1975 (c.d. “Legge Reale”)

L'art. 32 della legge n. 152/1975 (c.d. “Legge Reale”) presenta tre elementi specializzanti rispetto alla legge n. 135/1997. Sotto il profilo soggettivo, l'art. 32 è circoscritto ai soli pubblici ufficiali che rivestono la qualifica di ufficiali e/o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (non si estende, per contro, a tutti i pubblici dipendenti).

Sotto l'aspetto oggettivo, la delimitazione concerne i processi penali e non quelli civili, amministrativi o contabili e, ai fini del rimborso, risulta sufficiente anche una mera sentenza di condanna per reato colposo - incluse perfino le declaratorie per intervenuta prescrizione - per fatti perpetrati con l'uso delle armi e/o di altro mezzo di coazione fisica.

È richiesto, inoltre, che i fatti di reato siano stati posti in essere nell'adempimento di un dovere inerente alla pubblica funzione, essendo necessario un nesso causale fra i primi e gli specifici obblighi di servizio. Non è previsto, invece, il parere di congruità, anche se la prassi amministrativa ha suggerito il ricorso a tale valutazione tecnica per pareri superiori a 50.000 euro.

L'esame della materia richiede due importanti precisazioni.

In primo luogo, tutti i procedimenti amministrativi nella materia della tutela legale non hanno carattere officioso, ma si caratterizzano come procedimenti ad istanza di parte, dovendo trarre origine da un'apposita domanda dell'interessato che individui, tra l'altro, la puntuale indicazione della vicenda processuale da cui trae origine e della norma giuridica ai sensi della quale viene proposta.

In secondo luogo, i predetti procedimenti postulano l'instaurazione di un “giudizio” di qualsiasi natura nel caso dell'art. 18 ed esclusivamente di natura penale nel caso dell'articolo 32, con ciò escludendo espressamente l'ammissibilità del rimborso in tutti i casi di meri procedimenti amministrativi non contraddistinti da alcun momento di giurisdizionalità, come ad esempio i procedimenti disciplinari instaurati ai sensi del d.P.R. n. 737/1981.

ANTICIPO SPESE LEGALI: ART 12 DEL D.P.R. N. 39/2018

L'art. 12 del d.P.R. n. 39/2018 ha esteso le disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 152/1975 e dell'articolo 18 della legge n. 135/1997 anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto (o in mancanza secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di successione).

La norma sancisce, altresì, che “*agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio*”, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali (nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato), salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Siffatto importo può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa, salvo rivalsa ai sensi delle norme ivi richiamate.

Si prevede, infine, la rimborsabilità delle spese di difesa, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche nei procedimenti penali conclusi con la remissione di querela.

POLIZZE ASSICURATIVE SUSSIDIARIE SOTTOSCRITTE DALL'AMMINISTRAZIONE

All'impianto normativo si aggiungono, poi, i servizi assicurativi sussidiari per la copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi e tutela legale affidati, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, alle compagnie assicurative "Roland" (Copertura della tutela legale) e "Lloyd's Insurance Company S.A." (Copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato), con durata triennale e scadenza prevista per il 14 marzo 2025.



In linea di massima, le predette polizze opereranno in caso di danni causati a terzi o di coinvolgimento in procedimenti giudiziari dei dipendenti per fatti relativi al servizio, fatte salve le esclusioni previste dai contratti.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, la copertura assicurativa è diretta al personale della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati:

- Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari e qualifiche equiparate;
- Ispettori e qualifiche equiparate;
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate;
- Assistenti e agenti e qualifiche equiparate.

COPERTURA DELLA TUTELA LEGALE PER FATTI DI SERVIZIO ("Roland")

Dalla disamina del documento di sintesi della polizza "Roland" emerge che la stessa *"tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato"*.

Tre sono i principali momenti che caratterizzano il funzionamento della polizza, così compendiabili:

1. la garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi dell'art. 32 della legge n. 152/1975 e dell'art. 18 della legge n. 135/1997;
2. la società anticipa, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo quanto previsto nelle "esclusioni": sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario, tra l'altro, si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela;
3. nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

Occorre precisare, inoltre, che le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave, definita con sentenza passata in giudicato, non sono coperte dalla polizza, con la conseguenza che l'assicurato dovrà rifondere alla società quanto da questa eventualmente anticipato.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi ai massimali, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un:

- Massimale di 500.000,00 euro per sinistro;
- Massimale di 200.000,00 euro per singolo assicurato per sinistro;
- Non è prevista alcuna franchigia.

COPERTURA DEI RISCHI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (“Lloyd’s Insurance Company S.A.”)

Dalla disamina del documento di sintesi della polizza “Lloyd’s Insurance Company S.A.” emerge che *“la medesima è prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l’uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all’esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l’uso sia stato determinato dall’obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del c.p.p. e/o dalla legge n. 121/1981 a carico degli appartenenti della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni”*.



Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi ai massimali, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un:

- Massimale di 750.000,00 euro per ciascun sinistro;
- Massimale di 750.000,00 euro per singolo assicurato;
- Massimale aggregato di 2.000.000,00 di euro;
- Franchigia per persona assicurata per sinistro di 500,00 euro.

POLIZZE INTEGRATIVE

Si precisa che la natura pubblica delle risorse utilizzate per i contratti in argomento limita alla sola “colpa lieve” la copertura a favore del personale della Polizia di Stato, pertanto, per favorire una maggiore tutela dei dipendenti è prevista, attraverso le compagnie assicurative prima indicate, la possibilità di aderire in forma volontaria a polizze integrative di responsabilità civile e tutela legale, che possano assicurare fattispecie (come ad esempio la colpa grave) non coperte dalle polizze collettive, da attivare su richiesta dell’interessato e a suo intero carico economico, utilizzando le piattaforme appositamente fornite.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di sinistro è necessario, anzitutto, presentare istanza all’ufficio di appartenenza, corroborata dalla documentazione all’uopo necessaria (ad esempio: richiesta di anticipo, provvedimenti e/o sentenze che escludono la responsabilità penale dell’istante nel caso dell’art. 18, oppure sentenze penali di condanna per reato colposo nel caso dell’art. 32, nonché progetto di parcelle del difensore).

In secondo luogo, bisognerà dare avviso scritto alla società assicurativa nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 90 giorni dalla data di richiesta del patrocinio (per la polizza “Roland”) o dalla data di conoscenza del sinistro (per la polizza “Lloyd’s Insurance Company S.A.”), adducendo l’anagrafica dell’assicurato, la narrazione dei fatti (data, luogo e circostanze salienti), le conseguenze dell’evento e la documentazione attestante l’avvenuta contestazione totale e/o parziale o il rifiuto dell’anticipazione da parte dell’ente di appartenenza o il parere di non congruità dell’Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dai moduli di denuncia sinistro che possono essere reperiti anche attraverso le Segreterie Provinciali SAP.

IL SAP SUI SOCIAL

Con il SAP sei sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda la nostra professione. Puoi seguire tutte le nostre informazioni, le novità, le convenzioni, lo stato dei concorsi e tutta la nostra attività anche sui social. Vai sul nostro sito o scansiona il codice qr di lato per raggiungere tutti i nostri canali.

